

**ORDINANZA
SULLA TASSA DEI CANI**





Ordinanza sulla tassa dei cani

INDICE

| | |
|---|----------|
| Art. 1 Campo di applicazione..... | 3 |
| Art. 2 Tasse..... | 3 |
| Art. 3 Debitore della tassa | 3 |
| Art. 4 Proprietari assoggettati alla tassa - eccezioni | 3 |
| Art. 5 Modalità di riscossione..... | 4 |
| Art. 6 Disposizioni finali | 4 |
| Art. 7 Pubblicazione e entrata in vigore..... | 4 |



Ordinanza sulla tassa dei cani

Il Municipio di Savosa, nella seduta Municipale del 29 luglio 2014,

richiamati:

- la Legge cantonale sui cani del 19.2.2008 e relativo Regolamento del 11.2.2009;
- gli articoli 107 e 192 Legge organica comunale (LOC) e 24 RaLOC,

emana la seguente Ordinanza intesa a disciplinare la tassa sui cani.

Art. 1
Campo di applicazione

La presente Ordinanza disciplina il prelievo della tassa sui cani (art. 4 cpv 2, 3 e 4 della Legge cantonale sui cani).

Art. 2
Tasse

¹ Il Comune preleva una tassa annuale di CHF 100.00 per ogni cane registrato all'anagrafe canina (Banca dati ANIS) con residenza a Savosa.

² Il Comune riversa al Cantone l'importo previsto dall'art. 4 cpv 3 della Legge cantonale sui cani.

Art. 3
Debitore della tassa

Debitore della tassa è il proprietario del cane secondo i dati registrati all'anagrafe canina giusta le disposizioni federali e cantonali in materia.

Art. 4
Proprietari assoggettati alla tassa - eccezioni

¹ Tutti i proprietari di cani sono soggetti al pagamento di una tassa annuale per ogni cane posseduto, salvo:

- a) detentori di cani di età inferiore a 3 mesi;
- b) detentori di cani deceduti prima del 1° aprile;
- c) detentori entrati in possesso di un cane dopo il 30 settembre.

² L'aggiornamento dei dati è compito dei proprietari o detentori di cani.

³ Sono riservate le eccezioni di competenza del Consiglio di Stato per l'eventuale esenzione dal pagamento della tassa.



Ordinanza sulla tassa dei cani

Art. 5
Modalità di
riscossione

- ¹ Le tasse sono riscosse annualmente mediante fattura e devono essere pagate entro 30 giorni dalla notifica.
- ² Eventuali contestazioni possono essere presentate al Municipio, entro 30 giorni dalla notifica, che prenderà posizione emanando una formale decisione.
- ³ Cresciuta in giudicato, la decisione è parificata ad una sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 80 LEF.

Art. 6
Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni di Leggi federali e cantonali in materia.

Art. 7
Pubblicazione e
entrata in vigore

La presente Ordinanza, pubblicata agli albi comunali a norma dell'art. 192 LOC dal 30 luglio 2014 al 28 agosto 2014, entra immediatamente in vigore riservati i termini della LPAm e eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Savosa, 29 luglio 2014

MUNICIPIO DI SAVOSA

Il Sindaco
Raffaèle Schärer

Il Segretario
Christian Barelli



The seal is circular with a blue border containing the text 'COMUNE DI SAVOSA'. In the center is the coat of arms of Savosa, which depicts a figure holding a staff and a star above it.